



Riforma del processo civile. Schema delle principali novità della l. 206/2021

di **Giulio SPINA***

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 292 del 9.12.2021 **la l. 26 novembre 2021, n. 206** recante *“Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”*.

Con la della l. 206/2021, in estrema sintesi, **il Governo è stato delegato ad adottare entro un anno uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile**, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali.

Di seguito, **si riportano i principali ambiti operativi oggetto di riforma, nonché i relativi principi e criteri direttivi identificati al riguardo dalla legge delega, ritenuti di maggior interesse pratico.**

SOMMARIO

Mediazione civile e commerciale.....	3
Negoziazione assistita.....	3
Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica.....	4
Processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace.....	5
Giudizio di appello.....	5
Giudizio di cassazione.....	6
Processo di esecuzione.....	7
Procedimenti in camera di consiglio.....	8
Arbitrato.....	8
Disposizioni dirette a rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti.....	8

* Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

Disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello.....	9
Doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi.....	9
Rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie».....	10
Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.....	10
Modifiche normative.....	11

Mediazione civile e commerciale

Principali principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il legislatore delegato:

- incrementare gli **incentivi fiscali**;
- **estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva** in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura.

Negoziazione assistita

Principali principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il legislatore delegato:

- prevedere quando la convenzione la prevede espressamente, la possibilità di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attività istruttoria, denominata «**attività di istruzione stragiudiziale**», consistente nell'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'art. 2735 c.c., la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente, prevedendo altresì l'**utilizzabilità delle prove raccolte nell'ambito dell'attività di istruzione stragiudiziale nel successivo giudizio** avente ad oggetto l'accertamento degli stessi fatti e iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura civile;
- prevedere che gli accordi raggiunti a seguito di **negoziazione assistita c.d. familiare** possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori, con le seguenti precisazioni:
 - disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'art. 5, ottavo comma, l. 1.12. 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti;
 - prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'art. 11, d.l. 132/2014, che rilasciano copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso;
 - prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 132 del 2014.

Principali principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il legislatore delegato:

- quanto all'atto di **citazione**:
 - prevedere che i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, di cui all'art. 163, terzo comma, num. 4), c.p.c., siano **esposti in modo chiaro e specifico**;
 - stabilire che sia contenuta l'**indicazione specifica dei mezzi di prova** dei quali l'attore intende valersi e dei **documenti** che offre in comunicazione;
 - prevedere che contenga, in aggiunta ai requisiti di cui all'art. 163, terzo comma, num. 7), c.p.c., l'**ulteriore avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria** ai sensi degli artt. 82 e ss. c.p.c., in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 86 del medesimo codice, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al **patrocinio a spese dello Stato**;
- prevedere che nella **comparsa di risposta** di cui all'art. 167 c.p.c. il convenuto proponga tutte le sue difese e prenda posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in **modo chiaro e specifico** e che, ferme le preclusioni di cui all'art. 167, secondo comma, primo periodo, c.p.c., indichi i **mezzi di prova** di cui intende valersi e i **documenti** che offre in comunicazione;
- prevedere che l'attore, entro un congruo termine **prima dell'udienza di comparizione**, a pena di decadenza può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli artt. 106 e 269, terzo comma, c.p.c. se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto, nonché in ogni caso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e le produzioni documentali; prevedere che entro un successivo termine anteriore all'udienza di comparizione il convenuto può modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali e che entro un ulteriore termine prima dell'udienza di comparizione le parti possono replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrative e indicare la prova contraria;
- prevedere che, **esaurita la trattazione e istruzione della causa**, il giudice:
 - ove abbia disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., possa riservare il deposito della sentenza entro un termine non superiore a trenta giorni dall'udienza di discussione;
 - ove non proceda ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., fissi l'udienza di rimessione della causa in decisione;
- prevedere che il procedimento previsto dagli **artt. 702-bis e ss. c.p.c.** (che assumerà la denominazione di «**procedimento semplificato di cognizione**»):
 - debba essere adottato in ogni procedimento, anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, quando i fatti di causa siano tutti non controversi, quando l'istruzione della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un'attività istruttoria costituenda non complessa, stabilendo che, in difetto, la causa sia trattata con il rito ordinario di cognizione e che nello stesso modo si proceda ove sia avanzata domanda riconvenzionale priva delle condizioni di applicabilità del procedimento semplificato;

- sia disciplinato mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti;
- si concluda con sentenza;
- prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili, il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare **ordinanza provvisoria di accoglimento provvisoriamente esecutiva**, in tutto o in parte, della domanda proposta, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate;
- prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale in materia di diritti disponibili, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare **ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta**, quando quest'ultima è manifestamente infondata ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall'art. 163, terzo comma, num. 3), c.p.c. ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del predetto terzo comma.

Processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace

Principali principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il legislatore delegato:

- **uniformare il processo davanti al giudice di pace al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica;**
- provvedere a una **rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile.**

Giudizio di appello

Principali principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il legislatore delegato:

- prevedere che i **termini per le impugnazioni previsti dall'art. 325 c.p.c.** decorrono dal momento in cui la sentenza è notificata anche per la parte che procede alla notifica;
- prevedere che l'**impugnazione incidentale** tardiva perde efficacia anche quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile;
- prevedere che negli atti introduttivi dell'appello disciplinati dagli articoli 342 e 434 c.p.c. le indicazioni previste a pena di inammissibilità siano espresse in modo **chiaro, sintetico e specifico;**
- prevedere, fuori dei casi in cui deve essere pronunciata l'improcedibilità dell'appello secondo quanto previsto dall'art. 348 c.p.c., che l'**impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata** e prevedere che la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche

mediante rinvio a precedenti conformi (andranno conseguentemente modificati gli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.);

- modificare la disciplina dei provvedimenti sull'**esecuzione provvisoria in appello**, prevedendo che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata sia disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro;
- introdurre la possibilità che, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata per la decisione sull'istanza prevista dall'art. 283 c.p.c., il collegio provveda ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., assegnando ove richiesto un termine per il deposito di **note conclusive scritte** antecedente all'udienza di discussione;
- prevedere che, esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e 351 c.p.c., il consigliere istruttore assegna termini perentori non superiori a sessanta giorni per il deposito di note scritte contenenti la **precisazione delle conclusioni**, termini non superiori a trenta giorni per il deposito delle **comparse conclusionali** e termini non superiori a quindici giorni per il deposito delle **memorie di replica** e fissa successiva udienza avanti a sé nella quale la causa è rimessa in decisione e il consigliere istruttore si riserva di riferire al collegio, prevedendo altresì che la sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni;
- riformulare gli artt. 353 e 354 c.p.c., riducendo le fattispecie di **rimessione della causa in primo grado ai casi di violazione del contraddittorio**.

Giudizio di cassazione

Principali principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il legislatore delegato:

- prevedere che il ricorso debba contenere la **chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa** e la **chiara e sintetica esposizione dei motivi** per i quali si chiede la cassazione;
- introdurre un **procedimento accelerato**, rispetto all'ordinaria sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati;
- introdurre la possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto, prevedendo che l'esercizio di tale **potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione** è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti: la questione è esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza; la questione presenta gravi difficoltà interpretative; la questione è suscettibile di porsi in numerose controversie.

Principali principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il legislatore delegato:

- prevedere che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in **copia attestata conforme all'originale**, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e le altre disposizioni legislative che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva;
- prevedere che se il creditore presenta l'**istanza di cui all'art. 492-bis c.p.c.**, il termine di cui all'art. 481, primo comma, c.p.c., rimane sospeso e riprende a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal secondo comma dell'art. 492-bis del medesimo codice;
- prevedere che il giudice dell'esecuzione ordina la **liberazione dell'immobile pignorato** non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura, al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che ordina la liberazione dell'immobile abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare al momento in cui pronuncia il decreto di trasferimento, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti;
- prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del **reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato** ai sensi dell'art. 591-ter c.p.c. e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c.;
- prevedere che il **debitore**, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'art. 569, primo comma, c.p.c., può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere **autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato** per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella relazione di stima, prevedendo che all'istanza del debitore deve essere sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serietà dell'offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto;
- istituire presso il Ministero della giustizia la **banca dati per le aste giudiziali**, contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonché le relazioni di stima. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario devono essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorità giudiziaria, civile e penale.

Procedimenti in camera di consiglio

Principali principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il legislatore delegato:

- prevedere interventi volti a **trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad altri professionisti dotati di specifiche competenze alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione**, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile.

Arbitrato

Principali principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il legislatore delegato:

- rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la **facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza** nonché prevedendo l'obbligo di rilasciare, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie
- prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'**arbitrato societario** e la conseguente abrogazione del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; prevedere altresì la reclamabilità dell'ordinanza di cui all'art. 35, comma 5, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, che decide sulla richiesta di sospensione della delibera.

Disposizioni dirette a rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti

Principali principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il legislatore delegato:

- prevedere che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione, il **deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche**, o anche mediante **altri mezzi tecnologici** (e che spetti al capo dell'ufficio autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza, assicurando che agli interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell'avvenuta riattivazione del sistema);
- prevedere che, in tutti i procedimenti civili, il deposito telematico di atti e documenti di parte possa avvenire anche con **soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificata** nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

- prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella **forma più idonea al raggiungimento del loro scopo**, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità;
- prevedere il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il **mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto**, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese;
- rivedere la disciplina del **contributo unificato** per i procedimenti davanti al giudice ordinario;
- prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con **collegamenti audiovisivi a distanza**, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;
- prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal **deposito telematico di note scritte** contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

Disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello

Principali principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il legislatore delegato:

- prevedere che all'ufficio per il processo sono attribuiti, previa formazione degli addetti alla struttura **compiti di supporto ai magistrati** comprendenti, tra le altre, le attività preparatorie per l'esercizio della funzione giurisdizionale quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilità della lite, la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione, la cooperazione per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione.

Doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi

Principali principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il legislatore delegato:

- prevedere il riconoscimento dell'**Amministrazione della giustizia quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata** e, conseguentemente, specifiche sanzioni a favore della cassa delle ammende;

- prevedere **conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie** nei casi di rifiuto non giustificato di consentire l'ispezione prevista dall'**art. 118 c.p.c.** e nei casi di rifiuto o inadempimento non giustificati dell'ordine di esibizione previsto dall'**art. 210** del medesimo codice.

Rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie»

Principali principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il legislatore delegato:

- prevedere l'introduzione di nuove disposizioni in un apposito titolo IV -bis del libro II del codice di procedura civile, rubricato «**Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie**» (per le numerose disposizioni al riguardo dettate, si rimanda all'art. 1, comma 23, l. 206/2021 in oggetto).

Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

Principali principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il legislatore delegato:

- riorganizzare il funzionamento e le competenze del tribunale per i minorenni, che assume la denominazione di «**tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie**», composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili di seguito indicate che sono trasferite alle sezioni circondariali (attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'art. 38 disp. att. c.c. e disp. trans., dall'art. 403 c.c. e dai titoli I e I -bis, l. 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare; per le numerose disposizioni al riguardo dettate, si rimanda all'art. 1, comma 24, l. 206/2021 in oggetto).

Novellati gli artt:

- 403 c.c.;
- 38 disp. att. c.c.;
- 26-bis c.p.c.;
- 78 c.p.c.;
- 80 c.p.c.;
- 543 c.p.c.;
- 709-ter c.p.c.
- 13 disp. att. c.p.c.;
- 15 disp. att. c.p.c.;
- 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.

Ciò ad opera dell'art. 1, commi da 27 a 36, l. 206/2021 in oggetto, con riferimento ai quali il comma 37 precisa che **le relative disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima l. 206/2021.**

27. All'articolo 403 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « Quando il minore e' moralmente o materialmente abbandonato o e' allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralita', ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui » sono sostituite dalle seguenti: «Quando il minore e' moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumita' psico-fisica e vi e' dunque emergenza di provvedere»;

b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
«La pubblica autorita' che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne da' immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.

Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine puo' assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero puo' formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.

Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di

comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto e' immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorita' che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilita' genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine puo' avvalersi della polizia giudiziaria.

All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e puo' assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, puo' adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti da' le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto e' immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilita' genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.

Il provvedimento emesso dalla pubblica autorita' perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorita', la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.

Qualora il minore sia collocato in comunita' di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare».

28. All'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, il primo comma e' sostituito dai seguenti:

«Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando e' gia' pendente o e' instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con

provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Il tribunale per i minorenni e' competente per il ricorso previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile quando e' gia' pendente o e' instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui e' gia' pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni».

29. All'articolo 26-bis, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede».

30. All'articolo 78 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullita' degli atti del procedimento:

- 1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;
- 2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- 3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
- 4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

In ogni caso il giudice puo' nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato».

31. All'articolo 80 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la

necessita' di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede»;

b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:

«Al curatore speciale del minore il giudice puo' attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilita' genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perche' mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina».

32. All'articolo 543 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

«Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di piu' terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non e' notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento».

33. All'articolo 709-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, il numero 3) e' sostituito dal seguente:

«3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614-bis».

34. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'eta' evolutiva e della psicologia giuridica o forense»;

b) all'articolo 15, dopo il primo comma e' inserito il seguente:

«Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:

- 1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;
- 2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia,

psicologia dell'eta' evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;

3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private».

35. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: «o di divorzio» sono aggiunte le seguenti: «, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni»;

c) al comma 3, primo periodo, le parole: « nei casi di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica».

36. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».